



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1206

Prot. n. 15/2019-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 112. Autorizzazione alla stipula della convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI per l'attuazione del progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" anno scolastico 2019/2020.

Il giorno **12 Agosto 2019** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	MAURIZIO FUGATTI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	MARIO TONINA
	ASSESSORE	MIRKO BISESTI
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		ACHILLE SPINELLI
Assenti:	ASSESSORE	STEFANIA SEGNANA
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

nei piani di studio provinciali l'educazione motoria riveste un ruolo di grande importanza, in particolare per quanto riguarda gli insegnamenti da garantire nella scuola primaria. In tale contesto si rende necessario valorizzare le esperienze in atto, al fine di potenziare modelli educativi destinati a sviluppare nuove abitudini e corretti stili di vita tra i giovani avvalendosi di specifiche metodiche proprie dell'educazione motoria.

In tal senso la Giunta provinciale, avvalendosi del CONI, quale interlocutore istituzionale in materia di attività sportiva, in tutte le sue molteplici discipline, ha avviato già negli anni scolastici scorsi un progetto educativo volto a migliorare l'educazione motoria proposta agli studenti nella scuola primaria e destinato a favorire l'instaurazione di un rapporto di collaborazione con gli insegnanti elementari, creando occasioni di formazione per gli stessi.

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2019/2020, considerati i risultati positivi conseguiti negli anni scolastici precedenti, si condivide l'opportunità di far proseguire il progetto come richiesto dal Presidente CONI Comitato provinciale di Trento quale ente interlocutore per conto di CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma.

Si ritiene pertanto di sottoscrivere una convenzione con il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma, soggetto istituzionalmente chiamato a presiedere e promuovere la pratica sportiva, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera b ter) e h), e comma 4 della legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 riguardante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Per l'attuazione del progetto, viene stabilito, per l'anno scolastico 2019/2020, un impegno massimo di n. 8.500 ore di attività (di cui n. 2.300 ore per il periodo settembre – dicembre 2019 e n. 6.200 ore per il periodo gennaio – giugno 2020) al costo unitario omnicomprensivo di euro 33,00/ora, tenuto conto di quanto svolto nell'anno scolastico precedente come si desume dalla documentazione presentata sopraccitata. Tale compenso viene ritenuto adeguato in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Il costo orario sarà sostenuto nella misura del 70% dalla Provincia, corrispondente ad euro 23,10 e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie aderenti al progetto, corrispondente ad euro 9,90 orari.

Viene altresì previsto, sempre in riferimento alla proposta formulata dal CONI Comitato provinciale di Trento quale ente interlocutore per conto di CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma nella relazione succitata, un intervento di coordinamento tecnico del progetto per un impegno di n. 450 ore (di cui n. 120 ore per il periodo settembre – dicembre 2019 e n. 330 ore per il periodo gennaio – giugno 2020) al costo unitario omnicomprensivo di euro 33,00 a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Sulla base del riparto dei costi sopra indicato si prevede una spesa massima complessiva a carico della Provincia Autonoma di Trento pari ad euro 211.200,00, di

cui euro 196.350,00 per le ore di attività ed euro 14.850,00 per l'intervento di coordinamento tecnico, ed un onere per le Istituzioni scolastiche di euro 84.150,00 che sosterranno con propri fondi.

L'attività di cui al presente provvedimento è autorizzata a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento per la durata dell'anno scolastico 2019/20, ed è finanziata nell'ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all'art. 112, comma 2 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al progetto di cui al presente provvedimento è attribuito il codice CIG 7983678381.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e la documentazione citati in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
- visto l'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- visto l'art. 112 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 che istituisce il "Fondo per il miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale";
- visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4.2 del Decreto legislativo 118/2011 ;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, relativamente all'anno scolastico 2019/2020, il progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria" volto alla promozione di interventi di miglioramento dell'educazione motoria nelle classi prime e seconde della scuola primaria, secondo le modalità di attuazione previste nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il progetto di cui al punto 1) decorre dalla data di adozione del presente provvedimento per la durata dell'anno scolastico 2019/20;

3. di autorizzare l'inizio delle attività nelle more della stipula della convenzione. Il corrispettivo dovuto, tuttavia, sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione della convenzione stessa;
4. di approvare lo schema di convenzione che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Provincia Autonoma di Trento e il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma, con sede a Roma in Via Largo Lauro de Bosis 15 (cod. fiscale 01405170588 e P.IVA 00993181007);
5. di incaricare l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 4), autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni non sostanziali al testo approvato, dando atto che la relativa sottoscrizione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché che la cauzione definitiva da richiedere al CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Roma è pari al 10% dell'importo del presente affidamento, come previsto dall'art. 31, comma 2) della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, corrispondente all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
6. di subordinare la stipulazione della convenzione all'acquisizione da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e Approvvigionamenti della relativa documentazione antimafia;
7. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione, quale responsabile del procedimento, la firma della convenzione;
8. di dare atto che il codice CIG relativo alla convenzione oggetto del presente provvedimento, acquisito ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, è il seguente: 7983678381;
9. di stabilire che il costo delle ore di attività effettuate dal CONI presso gli istituti scolastici aderenti al progetto "Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria", sia sostenuto per il 70% dalla Provincia e per il 30% dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie;
10. di determinare in euro 211.200,00 la spesa massima a carico della Provincia autonoma di Trento per l'attuazione del progetto, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, di cui euro 196.350,00 per le attività (n. 8.500 ore ad euro 23,10 orari, di cui n. 2.300 ore per il periodo settembre – dicembre 2019 e n. 6.200 ore per il periodo gennaio – giugno 2020) ed euro 14.850,00 per l'intervento di coordinamento tecnico (n. 450 ore ad euro 33,00 orari, di cui n. 120 ore per il periodo settembre – dicembre 2019 e n. 330 ore per il periodo gennaio – giugno 2020);
11. di far fronte alla spesa di euro 211.200,00 prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa, in base al principio di esigibilità, nel seguente modo:
 - euro 57.090,00 sul capitolo 252706 dell'esercizio finanziario 2019 per la parte di attività settembre – dicembre 2019;

- euro 154.110,00 sul capitolo 252706 dell'esercizio finanziario 2020 per la parte di attività gennaio – giugno 2020;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Convenzione PAT-CONI

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato parte integrante
CONVENZIONE

CONVENZIONE

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. ROBERTO CECCATO, nato a Trento il 15.08.1961, che interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

e

(2) CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, codice fiscale 01405170588 e partita iva n. 00993181007, rappresentato da:

- dott. GIOVANNI MALAGO', nato a Roma (RM) il 13.03.1959, che interviene ed agisce nella sua qualità e con i poteri di Presidente pro tempore del suddetto Comitato;

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del medesimo art. 83, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

- tenuto conto che sono stati acquisiti, a cura del Servizio di merito, i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale con il sistema informatico AVCpass;

si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

(Finalità della convenzione)

1. Al fine di creare e condividere un nuovo significato dell'attività motoria, fisica e sportiva nelle classi prime e seconde della scuola primaria, la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", affida al CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, per il tramite del proprio organo territoriale Comitato provinciale di Trento, di seguito denominato "CONI", l'incarico di organizzare e svolgere nelle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie, con riferimento agli studenti delle classi prime e seconde della scuola primaria, specifici interventi diretti a migliorare la motricità generale secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

ART. 2

(Destinatari e natura)

1. Gli interventi di attività motoria sono rivolti agli studenti delle classi prime e seconde delle scuole primarie provinciali e paritarie. Gli interventi sono mirati a promuovere l'attività ludico-motoria anche in funzione propedeutica all'attività sportiva, privilegiando in ogni caso i processi di apprendimento e di acquisizione delle abilità motorie da parte degli studenti.

ART. 3

(Requisiti di professionalità e formazione esperti)

1. Il CONI si avvarrà di esperti con laurea in scienze motorie o diploma ISEF, che verranno formati dallo stesso in merito agli obiettivi educativi previsti dai piani di studio provinciali per il primo biennio della scuola primaria; tale programma di formazione sarà strutturato in almeno tre appuntamenti durante l'anno scolastico, per un complesso di 18 ore. Gli esperti opereranno esclusivamente durante l'attività didattica in compresenza con l'insegnante di classe.

ART. 4

(Modalità di intervento)

1. Il CONI sulla base delle richieste di adesione presentate dalle Istituzioni scolastiche predispone un piano di intervento, che è costituito dalla sommatoria dei singoli progetti per realtà scolastica. A tal fine si prevede un'attività di coordinamento tecnico in capo al CONI, riservando al Servizio Istruzione della Provincia una valutazione della coerenza dei progetti anche in funzione delle ricadute formative sul personale docente della scuola.

2. Il piano di intervento di cui alla presente convenzione può prevedere fino ad un massimo di n. 8.500 ore complessive di attività (di cui n. 2.300 ore per il periodo settembre – dicembre 2019 e n. 6.200 ore per il periodo gennaio – giugno 2020) da svolgere presso le istituzioni scolastiche. Alle ore di attività si aggiungono un massimo di 450 ore per il coordinamento tecnico (di cui n. 120 ore per il periodo settembre – dicembre 2019 e n. 330 ore per il periodo gennaio – giugno 2020).

3. L'attività verrà svolta in ogni classe per un massimo di 20 (venti) ore annue, comprese le riunioni di programmazione e valutazione finale con il coordinatore indicato da ciascuna scuola, o rete di scuole, e gli insegnanti di classe che partecipano al progetto. Le riunioni di programmazione e valutazione finale non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) del monte ore. Fermo restando il limite annuo di 20 (venti) ore per classe, l'attività potrà essere svolta accorpando una pluralità di classi per singola ora di lezione.

4. Viene prevista la possibilità di realizzare, a titolo sperimentale su classi prime e classi seconde, una programmazione estesa a 32 (trentadue) ore nel corso della quale sarà promosso un percorso didattico nel quale l'attività motoria sarà integrata con quella di altre discipline. L'applicazione sperimentale sarà previamente concordata con la Provincia.

5. Il CONI, d'intesa con il Servizio Istruzione, verifica l'andamento progettuale all'interno delle scuole, attraverso un questionario da somministrare anche ai docenti di classe.

ART. 5

(Formazione docenti di classe e valutazione finale del progetto)

1. Il CONI, al fine della migliore attuazione degli obiettivi previsti dal presente progetto, deve garantire specifici momenti di formazione rivolti al personale docente di classe coinvolto nella programmazione prevista dal piano di intervento.

2. In tale contesto devono essere previsti due momenti di formazione: uno iniziale, in contemporanea con la formazione degli esperti, e uno intermedio articolato in tre sedi territoriali.

3. Il CONI invia al Servizio Istruzione della Provincia, entro il 30.06.2020 (trenta giugno duemilaventi), una relazione sull'attività svolta, nella quale siano resi evidenti i seguenti obiettivi conseguiti:

- Istituti, plessi e classi che hanno partecipato al progetto,
- studenti e docenti interessati;
- ore di attività richieste e svolte;

- attività di formazione prodotta;
- attività di monitoraggio sull'operato degli esperti;
- analisi dei dati emergenti dai questionari in precedenza somministrati.

ART. 6
(Compenso)

1. Il compenso per le attività, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 33,00 (trentatre/00) per ogni ora, anche nel caso di accorpamento di più classi.

Il costo orario sarà sostenuto nella misura del 70% (settanta per cento) dalla Provincia, corrispondente ad euro 23,10 (ventitre/10) e per il 30% (trenta per cento) dalle Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie aderenti al progetto, corrispondente ad euro 9,90 (nove/90) orari.

2. Il compenso per il coordinamento tecnico, comprensivo di ogni onere, è fissato in euro 33,00 (trentatre/00) per ogni ora ed è interamente a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Gli oneri della sicurezza sono stati quantificati in Euro _____ giusta la nota del Dirigente del Servizio Istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento prot. n. _____ di data _____;

ART. 7
(Modalità di pagamento)

1. La Provincia provvede al pagamento della quota di competenza, corrispondente ad euro 23,10 (ventitre/10) orarie per le ore di attività svolte, e ad euro 33,00 (trentatre/00) orarie per il coordinamento tecnico, in relazione alla prestazione effettivamente svolta dal CONI, sulla base di regolare fattura contenente il riepilogo delle ore realizzate in ciascuna Istituzione scolastica provinciale e paritaria coinvolta nel progetto e il dettaglio delle ore dedicate al coordinamento tecnico. Tale fatturazione, avverrà di norma, nei mesi di dicembre 2019 (duemiladiciannove) per la parte settembre-dicembre 2019 (duemiladiciannove) e giugno 2020 (duemilaventi) per la parte gennaio – giugno 2020 (duemilaventi). La liquidazione della spesa è disposta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 810 di data 9 aprile 2009, in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.

2. Le Istituzioni scolastiche provinciali e paritarie provvedono al pagamento della quota di competenza, corrispondente a euro 9,90 (nove/90) orarie, in relazione alla prestazione effettivamente svolta dal CONI, sulla base di regolare fattura contenente il riepilogo delle ore svolte presso ciascuna di esse. Tale fatturazione di norma, avverrà nei mesi di dicembre 2019 (duemiladiciannove) per la parte settembre-dicembre 2019 (duemiladiciannove) e giugno 2020 (duemilaventi) per la parte gennaio – giugno 2020 (duemilaventi). La liquidazione della spesa è disposta secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche stesse.

ART. 8
(Modalità di realizzazione del servizio)

1. Le Istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria” formalizzano al CONI l’impegno a corrispondere la quota di loro competenza;

2. Il CONI al momento di accogliere l'adesione della singola Istituzione scolastica è consapevole del fatto che la scuola stessa è tenuta a corrispondere l'importo di euro 9,90 (nove/90) orarie in relazione alla prestazione effettivamente svolta dal CONI;
3. Alla Provincia Autonoma di Trento non potrà essere richiesto in nessun caso il pagamento di ulteriori corrispettivi per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 6 (sei) comma 1) della presente convenzione.

ART. 9

(Durata della convenzione e facoltà di recesso)

1. Le attività di cui alla presente convenzione si esplicano con riferimento all'anno scolastico 2019/2020 (duemiladiciannove/duemilaventi) a decorrere dalla data adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione per la durata dell'anno scolastico 2019/2020 (duemiladiciannove/duemilaventi). Le attività potranno iniziare nelle more della stipula della convenzione e, in tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione della medesima.
2. E' facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualunque momento, con preavviso alla controparte di almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, tramite raccomandata A/R. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato.

ART. 10

(Definizione controversie)

1. Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il CONI, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 11

(Responsabilità verso terzi)

1. Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purchè non direttamente imputabile alla Provincia, fa carico al CONI.

ART. 12

(Accertamenti e verifiche)

1. La Provincia, attraverso propri funzionari o esperti allo scopo incaricati, potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alla qualità delle prestazioni erogate dal CONI nelle classi partecipanti al progetto nonché in merito all'effettivo svolgimento delle ore stabilite all'art. 4 (quattro) e 5 (cinque) della presente convenzione. A tale scopo il CONI fornirà tutti i dati richiesti.

ART. 13
(Cauzione)

1. Il Coni ha costituito la cauzione di euro _____ pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante _____.

ART. 14

(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il CONI, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il CONI deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Comitato (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Comitato (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente del Comitato (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”
3. Il CONI deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il CONI si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra il CONI ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il CONI comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine Il CONI deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7983678381. -----

ART. 15
(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il CONI si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. -----

2. Il CONI inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

ART. 16
(Disposizioni anticorruzione)

Comma 1)

Il CONI, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

Il CONI, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

Il CONI dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il CONI si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Comma 5)

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 32 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta

provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Comma 6)

Il CONI si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 17

(Trattamento dei dati personali)

Comma 1)

Il CONI è tenuto al rispetto delle disposizioni ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Comma 2)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che con separato atto il Coni dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento.

Comma 3)

In tal caso, la mancata accettazione dell'incarico di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 18

(Adempimenti fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO.

Agli effetti fiscali: le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni didattiche che si considerano rientranti nell'applicazione dell'I.V.A. come operazioni esenti, essendo assimilabili a quelle previste dall'art. 10, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.

Letto, accettato e sottoscritto.

CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il Presidente

- dott. Giovanni Malagò -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione

Il Dirigente

- dott. Roberto Ceccato -